



COMUNE DI TRAPPETO

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE TECNICO

Via Fiume n. 72 - Cap. 90040

Tel. 091 8788341 Fax 091 8978009

Partita IVA 03593910825 - C.F. 80018760829

PEC: utc.trappeto@pec.it

e-mail: utc@comune.trappeto.pa.it sito web: www.comune.trappeto.pa.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Adeguato alla L.R. n. 12 del 12 luglio 2011,
al Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
e al D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 18.04.2013

Publicato all'Albo Pretorio del Comune al n° _____ dal _____ al _____

INDICE**TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI**

| | | | |
|--------|---|------|---|
| Art. 1 | Oggetto del Regolamento | pag. | 5 |
| Art. 2 | Modalità di esecuzione in economia | | 5 |
| Art. 3 | Principi generali | | 5 |
| Art. 4 | Procedure alternative e vincoli nella determinazione dei prezzi | | 6 |

TITOLO II – ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

| | | | |
|---------|---|--|----|
| Art. 5 | Lavori in economia | | 7 |
| Art. 6 | Limiti dell'importo – Modalità di Affidamento | | 7 |
| Art. 7 | Tipologia dei Lavori eseguibili in economia | | 7 |
| Art. 8 | Lavori in economia mediante amministrazione diretta | | 8 |
| Art. 9 | Lavori eseguibili per cottimo fiduciario | | 9 |
| Art. 10 | Atti della procedura | | 9 |
| Art. 11 | Scelta del contraente | | 10 |
| Art. 12 | Offerta economicamente più vantaggiosa | | 10 |
| Art. 13 | Accordi Quadro | | 11 |
| Art. 14 | Interventi Misti | | 11 |
| Art. 15 | Garanzie | | 11 |
| Art. 16 | Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta | | 12 |
| Art. 17 | Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo | | 12 |
| Art. 18 | Verifica – Collaudo e Regolare esecuzione | | 12 |
| Art. 19 | Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive | | 13 |
| Art. 20 | Revisione Prezzi | | 13 |

TITOLO III – ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

| | | | |
|---------|--|--|----|
| Art. 21 | Servizi e Forniture di Beni in economia | | 14 |
| Art. 22 | Limiti dell'importo – Modalità di Affidamento | | 14 |
| Art. 23 | Tipologia delle Forniture eseguibili in economia | | 15 |
| Art. 24 | Tipologia dei Servizi eseguibili in economia | | 16 |
| Art. 25 | Forniture e Servizi in economia mediante amministrazione diretta | | 17 |
| Art. 26 | Forniture e Servizi eseguiti per cottimo fiduciario | | 18 |
| Art. 27 | Atti della procedura | | 18 |
| Art. 28 | Scelta del contraente | | 19 |
| Art. 29 | Offerta economicamente più vantaggiosa | | 20 |
| Art. 30 | Garanzie | | 20 |
| Art. 31 | Liquidazione, verifica e ultimazione dell'intervento | | 20 |

TITOLO IV - NORME COMUNI

| | | | |
|---------|--|--|----|
| Art. 32 | Responsabile del Settore e Responsabile del Procedimento | | 21 |
| Art. 33 | Determinazione a contrarre | | 21 |
| Art. 34 | Requisiti di affidamento | | 21 |
| Art. 35 | Interventi eseguiti per cottimo fiduciario | | 22 |
| Art. 36 | Pubblicità e comunicazioni | | 22 |
| Art. 37 | Forma del contratto | | 22 |
| Art. 38 | Contenuto dell'atto di cottimo | | 23 |
| Art. 39 | Procedure Contabili | | 23 |
| Art. 40 | Inadempimenti e Mezzi di tutela | | 23 |

TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

| | | | |
|---------|---|--|----|
| Art. 41 | Interventi d'urgenza | | 24 |
| Art. 42 | Lavori di somma urgenza | | 24 |
| Art. 43 | Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco | | 24 |
| Art. 44 | Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili | | 25 |
| Art. 45 | Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette | | 25 |
| Art. 46 | Disposizioni speciali per i servizi legali | | 25 |
| Art. 47 | Disposizioni speciali per i servizi tecnici | | 25 |

**TITOLO VI – COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA
PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI**

| | | |
|---------|---|----|
| Art. 48 | Istituzione degli Elenchi | 28 |
| Art. 49 | Istanza di iscrizione e documenti da allegare | 28 |
| Art. 50 | Procedura per l'iscrizione | 29 |
| Art. 51 | Limitazioni | 29 |

TITOLO VII – NORME FINALI

| | | |
|---------|-------------------|----|
| Art. 52 | Rinvio normativo | 30 |
| Art. 53 | Pubblicità | 30 |
| Art. 54 | Entrata in vigore | 30 |

TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, l'attività contrattuale strumentale all'affidamento di lavori, servizi e forniture, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta dall'ordinamento agli Enti Locali.
2. Nel rispetto del diritto comunitario, statale e regionale, il regolamento dà attuazione alle disposizioni del "Codice dei Contratti relativi a lavori, servizi e forniture", effettuate ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" e s.m.i., nonché del "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante <Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>*" e s.m.i., (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207), così come recepiti nella Regione Siciliana dalla Legge Regionale 12 Luglio 2011, n. 12, nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'art. 3 commi 8, 9 e 10 del Codice dei Contratti.
4. Il Regolamento, disciplina inoltre, l'istituzione e la tenuta dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture a procedura negoziata in relazione alle disposizioni di cui all'art. 57, comma 6 del Codice dei contratti Pubblici approvato con D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa nonché di effettività della garanzia dei principi comunitari di non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità desumibili dal Codice.

Art. 2 Modalità di esecuzione in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori possono essere effettuate:
 - a) **mediante amministrazione diretta;**
 - b) **mediante procedura di cottimo fiduciario.**
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi

Art. 3. Principi generali

1. Tutti gli affidamenti, senza limiti d'importo ed a prescindere dal sistema di scelta, effettuati sulla base delle disposizioni recate dal regolamento avvengono nel rispetto dei principi della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
2. Gli operatori economici da invitare sono individuati tramite apposito albo degli operatori economici di fiducia istituito presso il Comune di Trappeto; nel diramare gli inviti dovrà essere rispettato il principio della rotazione.
3. Non è consentito un secondo invito ad un operatore economico quando, nel corso del medesimo anno solare, altri operatori economici iscritti negli elenchi di cui al successivo art. 47 del regolamento non ne abbiano ancora ricevuto uno.
4. L'invito agli operatori economici iscritti negli elenchi deve avvenire secondo l'ordine progressivo di iscrizione, resta tuttavia impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutti gli operatori economici iscritti ai predetti elenchi.
5. L'avviso di informazione in ordine alla acquisizione in economia per la quale si procede, deve altresì essere reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune nonché nel sito Internet istituzionale del Comune di Trappeto: www.comune.trappeto.pa.it al link "Bandi di Gara", oltre alle ulteriori pubblicazioni previste dalla legge in funzione dell'importo e della natura dell'intervento.

6. In ogni caso, non sono ammessi a partecipare ad una gara di cottimo fiduciario gli operatori economici che, nell'anno solare in corso, siano già riusciti affidatari di precedenti acquisizioni in economia per importi contrattuali, che, sommati al prezzo base della fornitura di cui al contratto da affidare, comporterebbero il complessivo superamento delle soglie previste dal Regolamento per l'ammissione del ricorso alla acquisizione in economia, rispettivamente, di beni e servizi e di lavori.
7. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 4

Procedure alternative e vincoli nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articolo 2 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Consip).
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Consip), o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. L'esecuzione di lavori in economia può avvenire sulla base dei prezzi determinati dal Prezziario regionale per la Regione Siciliana vigente o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.

TITOLO II ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 5 Lavori in Economia

1. La seconda sezione del regolamento disciplina il sistema di procedure per l'esecuzione di lavori in economia da parte dell'Amministrazione comunale, con riferimento alle disposizioni contenute all'art. 125 del Codice dei Contratti e agli articoli da 173 a 177 del regolamento attuativo.

Art. 6 Limiti dell'importo – Modalità di Affidamento

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, le procedure per gli affidamenti di lavori in economia ai sensi del comma 5 dell'art. 125 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., sono consentiti nei limiti degli stanziamenti approvati e dei seguenti importi:

- non superiori a **200.000,00 euro**, al netto escluso oneri fiscali per lavori in economia a mezzo cottimo fiduciario;
- non superiori ad **50.000,00 euro**, al netto escluso oneri fiscali per lavori assunti in amministrazione diretta.

2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

3. Nessuna esecuzione di lavori, può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

- a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
- b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all' articolo 14, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

5. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato, in relazione alla revisione periodica delle soglie previste dall'art. 248 del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i.

6. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

7. Ai sensi del comma 8 dell'art.125 del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i., per lavori di importo pari o superiore a **40.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro**, limiti computati al netto escluso gli oneri fiscali, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

8. Per lavori di importo inferiore a **40.000,00 euro** è consentito, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento (**ridotto ad € 20.000,00 giusto emendamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 11 del 18/04/2013**).

Art. 7 Tipologia dei Lavori eseguibili in economia

1. I lavori eseguibili in economia con il limite di cui all'articolo 6, comma 1 sono individuati nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55,121,122 del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i.;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

- d) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare lavori.
2. Nell'ambito delle categorie sopra riportate sono individuati, ai sensi del comma 6 dell'art.125 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., i seguenti lavori:
- **BENI IMMOBILI:** tutti gli interventi occorrenti per il mantenimento, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Immobili appartenenti al patrimonio comunale, che rientrano nella disponibilità del Comune e/o di cui il Comune deve assicurare il mantenimento, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - **OPERE ED IMPIANTI:** tutti gli interventi occorrenti per il mantenimento, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di:
 - ❖ strade e piazze, compresa la segnaletica orizzontale e verticale, l'arredo urbano e le pubbliche fontane;
 - ❖ parchi pubblici, giardini e verde pubblico;
 - ❖ impianti del servizio idrico integrato, comprendente gli impianti di sollevamento ed i pozzi, i serbatoi, le condotte di distribuzione, la rete fognante bianca e nera, l'impianto di depurazione;
 - ❖ Impianti del servizio elettrico, comprendente la rete elettrica di distribuzione MT e BT, le cabine elettriche di trasformazione, gli impianti di pubblica illuminazione;
 - ❖ Impianti sportivi e per il tempo libero;
 - ❖ cimitero comunale e relativi impianti;
 - ❖ impianti termici, idrico-sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali;
 - ❖ in genere tutti gli interventi riguardanti tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale e/o di cui il Comune deve assicurare il mantenimento, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di affidamento, nel limite di 200.000,00 Euro, disciplinati dall'art.179 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
 - opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale (e quindi nel procedimento di evidenza pubblica) e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.178, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 207/2010. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata direttamente all'appaltatore nel limite di 200.000,00 Euro purché il responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza;
 - lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione possono essere affidati all'appaltatore, dopo aver provveduto alla variazione del quadro economico dell'opera se necessaria, per un importo massimo inferiore a 40.000,00 Euro (oppure 5% del valore dell'appalto e, comunque, entro 200.000,00 Euro, se i lavori in economia vengono configurati come variante al progetto Iniziale);
 - interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
 - Lavori d'urgenza ai sensi dell'art.175 del D.P.R. n.207/2010.

Art. 8

Lavori in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile di cui all'articolo 32, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario nei limiti e con le forme previste dalle disposizioni legislative vigenti.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal Responsabile di cui all' articolo 32, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 9

Lavori eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando i lavori sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile del Settore, o su sua delega, Responsabile del procedimento, richiede, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 6, almeno a cinque operatori economici la presentazione di una offerta, redatta secondo le indicazioni della lettera d'invito che di norma e ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. n. 207/2010 deve avere il seguente contenuto:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione;
- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- f) il termine o i termini assegnati per l'esecuzione del lavoro e le eventuali penalità per i ritardi;
- g) il termine di scadenza in caso di accordi quadro, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- h) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempienze del cottimista ai sensi dell'art. 137 del Codice;
- i) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- j) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- k) codice identificativo della gara (CIG) rilasciato dall'AVCP e il codice CUP, ove previsto;
- l) Modalità ed importo di pagamento del contributo all'AVCP ove dovuto da parte degli offerenti;
- m) dichiarazione di impegno ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, e s.m.i..

2. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di interventi d'urgenza e di somma urgenza, connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;
- c) quando l'importo dei lavori non superi l'ammontare di euro 40.000,00;

3. In ogni caso, nelle ipotesi di affidamento diretto previsti nel presente regolamento devono comunque essere rispettati **i principi di rotazione di cui all'art. 3 del presente regolamento.**

Art. 10

Atti della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o via posta elettronica certificata. Nel caso di intervento d'urgenza o di lavori di somma urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriali successivo.

2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del procedimento predisporre un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 11 Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) **in base all'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) **in base al prezzo più basso**, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

Nel caso si scelta del contraente secondo il meccanismo del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 19, comma 6, L.R. n. 12/2011, la stazione appaltante può prevedere nella lettera di invito che si applichi il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso non si applica l'art. 87, comma 1, dello stesso D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
2. I preventivi /offerta devono prevenire in busta chiusa, con le modalità, da stabilirsi nella lettera d'invito, che ne garantiscono la segretezza.
3. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del Settore o suo sostituto, che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione, il quale potrà farsi assistere da due testimoni dipendenti dell'amministrazione o avvalersi di una Commissione composta da 3 membri e presieduta dal responsabile del Settore stesso. I preventivi /offerta sono controfirmati dal Responsabile e dai testimoni.
4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.
5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa definitivo.

Art. 12 Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera b) L.R. 12/2011, individua elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera d'invito, quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere prevalenti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impianto ambientale, la metodologia utilizzata.
2. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
3. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del presente articolo.
4. La Commissione è nominata dal Responsabile del Settore competente, che svolge funzioni di presidente, ed è inoltre composta, da due componenti esperti nel settore a cui si riferisce l'oggetto dell'acquisizione, scelti secondo le modalità di cui all'art. 8 della L.R. n. 12/2011 e s.m.i. A carico dei commissari non devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84, commi 4,5,6, e 7, del Codice dei Contratti

5. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

Art. 13 Accordi Quadro

1. Quando sia utile disporre di contratti di durata, per lavori di manutenzione nel caso di forniture e servizi a carattere ricorrente, per i quali non sia possibile predeterminare in dettaglio l'esatta entità degli interventi che si renderanno necessari secondo il fabbisogno dell'Amministrazione, si potrà far ricorso ad un "accordo quadro", secondo le modalità di cui all'art. 59 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
2. Dopo la stipula del contratto in una delle forme previste dal regolamento dei contratti, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito dell'accordo quadro;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il Responsabile del procedimento, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4. Il Responsabile della gestione dell'accordo quadro e l'aggiudicatario potranno concordare in fase di esecuzione sostituzione di prodotti o prestazioni, di tecnologia o caratteristiche più aggiornate, che siano di qualità pari o superiori a quelle inizialmente previste.
5. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'articolo dell'accordo quadro.

Art. 14 Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, (interventi misti ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 5, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.
3. Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., gli operatori economici che partecipano alla procedura di affidamento in economia di un intervento misto, devono possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti da Codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

Art. 15 Garanzie

1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti candidati agli affidamenti di lavori, in economia, il cui importo sia pari o inferiore a euro 40.000,00, sono esonerati dalla costituzione di cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti affidatari di lavori in economia, il cui importo sia pari o inferiore a euro 40.000,00 euro sono esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
3. Per importi superiori a 40.000,00 euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'art. 113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

4. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli appalti pari o inferiori a 40.000,00 euro i soggetti affidatari sono esonerati dall'obbligo di stipulare la polizza assicurativa specifica contro i rischi di esecuzione e con garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, di cui all'articolo 129 comma 1 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i

Art. 16

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile del procedimento, o se nominato, dal Direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, nella prima decade del mese successivo a quello della prestazione effettuata.

Art. 17

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile del procedimento, o se nominato, dal Direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
- b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto;
- k) dal documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di accordi quadro possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

Art. 18

Verifica – Collaudo e Regolare esecuzione

1. Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, la regolare esecuzione è attestata dal Direttore dei Lavori e controfirmata dal Responsabile del Procedimento se persona diversa, mediante apposizione, a lavori finiti, del visto sulla fattura emessa dall'operatore economico esecutore.

2. Per i lavori di importo pari o superiori a 40.000,00 euro, la regolare esecuzione dei lavori è attestata dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto entro 30 giorni, o diverso termine espressamente previsto dal quaderno d'oneri e condizioni, dall'ultimazione dei lavori dal Responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori se persona diversa e, nei casi previsti, dal legale rappresentante dell'operatore economico che ha eseguito i lavori.

3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal Responsabile di cui all'articolo 32, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.
4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

Art. 19

Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.
2. Qualora la somma presunta si rilevi insufficiente, il Responsabile di Settore, su proposta del Responsabile del procedimento presenta alla Giunta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
3. In nessun caso, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata, e comunque non può eccedere il limite di 200.000,00 euro.

Art. 20

Revisione Prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.
2. In deroga a quanto previsto al punto precedente, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo, rilevato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, nell'anno di presentazione dell'offerta, mediante apposito decreto pubblicato annualmente, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse accantonate nel quadro economico.
3. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

TITOLO III AQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

Art. 21 Servizi e Forniture di Beni in Economia

1. La terza sezione del regolamento disciplina il sistema di procedure per l'acquisizione in economia di servizi e forniture da parte dell'amministrazione comunale, con riferimento alle disposizioni contenute all'art. 125 del Codice dei Contratti e agli articoli da 329 a 338 del regolamento attuativo.

Art. 22 Limiti dell'importo – Modalità di Affidamento

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, le procedure per gli affidamenti di servizi e forniture in economia ai sensi del comma 9 dell'art. 125 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., sono consentiti nei limiti degli stanziamenti approvati e dei seguenti importi:

- inferiori a **euro 193.000,00**, al netto escluso oneri fiscali, così come disposto dal comma 9 dell'art. 125 del Codice.

2. Ai sensi del comma 11 dell'art. 125 del D.L.vo n.163/2006 e s.m.i., per servizi o forniture di importo pari o superiore a **40.000,00 euro e fino a 193.000,00 euro**, limiti al netto escluso gli oneri fiscali, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

3. Per servizi o forniture inferiori a **40.000,00 euro**, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento. **(ridotto ad € 20.000,00 giusto emendamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 11 del 18/04/2013).**

4. Tutte le procedure di affidamento di forniture e servizi in economia devono essere precedute dalle verifiche di cui all'art.26 della legge 23.12.1999, n.488 e successive modifiche ed integrazioni, osservando i parametri prezzo-qualità delle Convenzioni CONSIP attive ed aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli oggetto di acquisizione in economia. E' consentito aggiudicare ad un prezzo uguale o inferiore a quello previsto in Convenzione, ma non ad un prezzo superiore.

5. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- e) forniture per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

5. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

6. Nessun affidamento per la fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

7. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

- a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all' articolo 14, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
- 8.** Il limite di importo di cui al comma 1 sono automaticamente adeguati agli importi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.
- 9.** Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti ai servizi in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

Art. 23

Tipologia delle Forniture eseguibili in economia

1 Le forniture eseguibili in economia comprendono, ai sensi del comma 10 dell'art. 125 del D.Lgs e s.m.i., tutte le forniture necessarie ad assicurare il corretto funzionamento del Comune, dei suoi uffici e dei suoi Servizi, a permettere l'espletamento dei suoi compiti istituzionali.

Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- A. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- B. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- C. prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- D. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Nell'ambito delle categorie sopra indicate sono individuati:

- a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e para-medicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, a allo sport, a manifestazioni pubbliche
- j) o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- k) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- l) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- m) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- n) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- o) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;

- p) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadget relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - q) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - r) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
 - s) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - t) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - u) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
 - e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica).
3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 5 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 24

Tipologia dei Servizi eseguibili in economia

1. I servizi eseguibili in economia comprendono, ai sensi del comma 10 dell'art. 125 del D.Lgs e s.m.i., a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati al Codice II.A e II.B, come segue:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
 - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numeri di riferimento CPC 73 ;
 - d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numeri di riferimento CPC 752 ;
 - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numeri di riferimento CPC 84 compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
 - g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numeri di riferimento CPC 85 compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - h) servizi di contabilità revisione dei conti e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numeri di riferimento CPC 862, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria;
 - i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell' opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numeri di riferimento CPC 864;
 - j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

- k) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numeri di riferimento CPC 871, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
 - l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206;
 - m) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numeri di riferimento CPC 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
 - n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numeri di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - o) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
 - p) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
 - q) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numeri di riferimento CPC 873, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
 - r) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numeri di riferimento CPC 92, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - s) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numeri di riferimento CPC 93, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
 - t) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numeri di riferimento CPC 96, la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni,
 - u) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
- 2.** Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 23;
 - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - e) servizi legali di cui all'articolo 45, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - f) servizi tecnici di cui all'art. 46, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
 - h) servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice;
 - i) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alla lettera precedente, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabile con sufficiente approssimazione in via preventiva.
- 3.** Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 7 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 27.

Art. 25**Forniture e Servizi in economia mediante amministrazione diretta**

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento, ove non sia possibile l'eseguirli con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario nei limiti e con le forme previste dalle disposizioni legislative vigenti. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
2. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal Responsabile del procedimento, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 26**Forniture e Servizi eseguiti per cottimo fiduciario**

1. Quando i servizi e le forniture sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile del Settore, o su sua delega, Responsabile del procedimento, richiede, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 22, almeno a cinque operatori economici la presentazione di una offerta, redatta secondo le indicazioni della lettera che di norma e ai sensi dell'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010 deve avere il seguente contenuto:
 - a) l'oggetto dei beni da fornire o del servizio da prestare, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - g) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - h) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del regolamento (D.P.R. 207/10);
 - i) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
 - j) indicazione dei termini di pagamento;
 - k) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
 - l) codice identificativo della gara (CIG) rilasciato dall'AVCP;
 - m) dichiarazione di impegno ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e s.m.i.;
2. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;
 - c) quando l'importo di forniture di beni e servizi non superi l'ammontare di euro 40.000,00.
3. In ogni caso, nelle ipotesi di affidamento diretto previsti nel presente regolamento devono comunque essere rispettati **i principi di rotazione di cui all'art. 3 del presente regolamento.**

Art. 27**Atti della procedura**

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o via posta elettronica certificata. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 41 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 42, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del Procedimento predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onori ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 28 Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) **in base all'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) **in base al prezzo più basso**, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

Nel caso di scelta del contraente secondo il meccanismo del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 19, comma 6, L.R. n. 12/2011, la stazione appaltante può prevedere nella lettera di invito che si applichi il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso non si applica l'art. 87, comma 1, dello stesso D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
2. I preventivi /offerta devono prevenire in busta chiusa, con le modalità, da stabilirsi nella lettera d'invito, che ne garantiscono la segretezza.
3. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del Settore o suo sostituto, che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione, il quale potrà farsi assistere da due testimoni dipendenti dell'amministrazione o avvalersi di una Commissione composta da 3 membri e presieduta dal Responsabile del Settore stesso. I preventivi /offerta sono controfirmati dal Responsabile e dai testimoni.
4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.
5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa definitivo.

Art. 29 Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera b) L.R. 12/2011, individua elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera d'invito, quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere prevalenti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impianto ambientale, la metodologia utilizzata.
2. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

3. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del presente articolo.
4. La Commissione è nominata dal Responsabile del Settore competente, che svolge funzioni di presidente, ed è inoltre composta, da due componenti esperti nel settore a cui si riferisce l'oggetto dell'acquisizione, scelti secondo le modalità di cui all'art. 8 della L.R. n. 12/2011 e s.m.i. A carico dei commissari non devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84, commi 4,5,6, e 7, del Codice dei Contratti
5. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

Art. 30 Garanzie

1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti candidati agli affidamenti di forniture di beni e servizi in economia, il cui importo sia pari o inferiore a euro 40.000,00, sono esonerati dalla costituzione di cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti affidatari di forniture di beni e servizi in economia, il cui importo sia pari o inferiore a euro 40.000,00 euro sono esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
3. Per importi superiori a 40.000,00 euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'art. 113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

Art. 31 Liquidazione, verifica conformità, regolare esecuzione

1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nel termine di contratto e a decorrere dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata da Direttore dell'esecuzione.
2. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche di conformità per accertare se, per quantità e qualità delle prestazioni rese, nonché ai prezzi applicati, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.
3. Entro 30 giorni dall'ultimazione della fornitura o dei servizi di importo pari o superiori a 40.000,00 euro deve essere redatta l'attestazione di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica.
4. L'attestazione di regolare esecuzione riporta, ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010:
 - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione dell'esecutore;
 - c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
 - f) la certificazione di regolare esecuzione.
5. Per importi inferiori a 40.000,00 euro è sufficiente l'apposizione di un visto del Responsabile del procedimento o ove nominato dal Direttore dell'esecuzione sulla fattura che costituisce l'attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto.
6. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o della verifica di conformità o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.
7. Il pagamento del corrispettivo in ogni caso è subordinato all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità, ove non acquisito in precedenza.

TITOLO IV NORME COMUNI

Art. 32

Dirigente del Settore e Responsabile del Procedimento

1. L'Amministrazione opera a mezzo del Responsabile del Settore interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Responsabile del Settore può avvalersi di un Responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 10, comma 1 D.Lgs n. 163/2006, e artt. 272 e 273, del DPR n. 207/2010, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del Responsabile del procedimento resta a carico del Responsabile del servizio.
3. Il Responsabile del Settore garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. Il Responsabile del procedimento svolge le funzioni di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300 del Regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 207/2010.
5. Il Direttore d'esecuzione, provvede al coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile del contratto. Egli assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali, svolgendo all'uopo tutte le attività previste dalla normativa vigente e che comunque si rendessero opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnatigli.

Art. 33

Determinazione a contrarre

1. L'Amministrazione manifesta la propria volontà di stipulare un contratto per l'affidamento di lavori in economia, mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario, attraverso la determinazione a contrarre.
2. La determinazione, in base all'art. 56 della L. 142/90, così come recepita in Sicilia dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i., indica:
 - a) il fine pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) la forma del contratto;
 - d) le clausole ritenute essenziali per la definizione del rapporto negoziale;
 - e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
 - f) il valore economico presunto;
 - g) i fondi con cui far fronte alla spesa;
 - h) il codice CIG e CUP ove previsto;
 - i) se del caso, i parametri di confronto prezzo-qualità delle convenzioni Consip per beni e servizi.
3. L'affidamento di lavori in economia è soggetto, nei casi previsti, alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81. In presenza di rischi da interferenze, nel caso in cui vi siano contratti fra organizzazioni di lavoro diverse in gado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori, dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazioni dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'art. 26 del testo unico sopra richiamato.

Art. 34

Requisiti di affidamento

1. Gli operatori economici affidatari di lavori, forniture e servizi in economia debbono risultare in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. Il Responsabile del procedimento, in relazione alla tipologia di ogni singolo contratto, provvede all'individuazione dei requisiti previsti dagli articoli 38 (*requisiti generali*), 39 (*requisiti di idoneità professionali*), 40 (*qualificazione per eseguire i lavori*), 41 (*capacità economica finanziaria*), 42 (*capacità tecnica e professionale*).

3. Per la partecipazione alle procedure di cottimo le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'oggetto corrispondente alla prestazione da affidare;
- c) per lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010;
- d) per lavori di importo superiore a 150.000 Euro, il possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui agli art. 60 e seguenti del D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai lavori da assumere.

4. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore.

Art. 35

Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando l'affidamento di lavori o l'acquisizione di beni e servizi in economia avviene mediante cottimo fiduciario, il Responsabile del Settore, o su sua delega, il Responsabile del procedimento, richiede, nel rispetto dei principi di cui ai precedenti articoli 6 e 23, di norma, a cinque operatori economici, la presentazione di una offerta, redatta secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.

2. I soggetti a cui inviare la lettera d'Invito possono essere individuati attingendo, con criterio rotazionale, da appositi elenchi che ciascun Responsabile del Settore, valutata la necessità, provvederà a costituire nell'ambito delle materie e delle funzioni di propria competenza, oppure da apposite indagini di mercato svolte sulla base di informazioni assunte dalla stampa o da siti internet o nell'ambito dell'Ente o di altri Enti in relazione a procedure similari precedentemente svolte, o da elenchi da questi formati.

3. Le procedure di affidamento possono essere procedute da avviso esplorativo, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.trappeto.pa.it al link "Bandi di Gara", per un periodo non inferiore a quindici giorni, riducibili a sette in caso di motivata urgenza, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al presente regolamento.

Art. 36

Pubblicità e Comunicazioni

1. Le procedure per l'affidamento di lavori e l'affidamento di forniture e servizi in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 122 e 124 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

2. Nel caso di cottimo fiduciario per gli interventi in economia, l'esito dell'affidamento è soggetto all'obbligo di post informazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune.

3. Ogni procedura deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara (CIG) e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Tali codici dovranno essere riportati nella documentazione amministrativa e contabile inerente la procedura, ai sensi della normativa vigente.

Art. 37

Forma del Contratto

1. La stipulazione dei contratti del Comune avviene nelle seguenti forme:

- a) in forma pubblico-amministrativa, a mezzo del Segretario Generale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce nei casi di assenza e/o impedimento;
- b) per scrittura privata autenticata, nei casi consentiti e sulla base delle indicazioni interne all'Ente quando trattasi di atti per i quali la legge non prescrive l'atto pubblico;

- c) per scrittura privata, quando il rapporto si perfezioni tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza necessità di intervento di pubblici ufficiali.
- 2.** Per i lavori, le forniture ed i servizi effettuati in economia ai sensi del presente Regolamento, per importi superiori a 40.000,00 euro IVA esclusa, si potrà procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata autenticata, anche con sottoscrizione della determinazione dirigenziale di tutti gli elementi del contratto.
- 3.** Per i lavori, i servizi e le forniture effettuati in economia ai sensi del presente Regolamento, per importi inferiori a 40.000,00 euro IVA esclusa, si potrà procedere direttamente con le seguenti forme:
- atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall'aggiudicatario ed accettata;
 - apposita determinazione dirigenziale, sottoscritta dall'affidatario;
 - corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
 - obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare;
 - altre eventuali forme con utilizzo di strumenti elettronici, compatibilmente con le norme vigenti.

Art. 38 **Contenuto dell'atto di cottimo**

- 1.** Ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., qualora venga scelta la forma dell'atto di cottimo, questo deve contenere:
- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - le condizioni di esecuzione;
 - il termine di ultimazione dei lavori;
 - le modalità di pagamento;
 - le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
 - le garanzie a carico dell'esecutore.
- 2.** L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 125, comma 8, primo periodo, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicizzazione sul profilo del committente.

Art. 39 **Procedure Contabili**

- 1.** Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi dell'art. 338 del Regolamento attuativo e dell'articolo 191, comma 2, del Testo Unico Enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- 2.** Nei casi di cui al comma 1 i Responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

Art. 40 **Inadempimenti e Mezzi di tutela**

- 1.** Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.
- 2.** Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
- 3.** Sono applicabili gli articoli 239 (Transazione) e 240 (Accordo Bonario) del Codice.

TITOLO V DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 41 Interventi d'Urgenza

1. Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R.207/2010, in tutti i casi l'esecuzione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal Responsabile del procedimento o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della finanziaria e di ordinazione.

Art. 42 Lavori di Somma Urgenza

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2012, nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 22, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al Responsabile del Settore.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del Settore se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il Responsabile del procedimento procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 43 Interventi d'Urgenza o Lavori di Somma Urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 41 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 42 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 12, 22 e 23, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il Responsabile di cui all'articolo 32 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 44**Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili**

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (modernizzazione del settore agricolo), i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi dall'articolo 32 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 25.000,00;
- b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 150.000,00.

Art. 45**Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette**

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 26 e 27 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo Regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 46**Disposizioni speciali per i servizi legali**

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 40.000,00.; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.

2. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- c) prestazioni notarili;
- d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- e) altri servizi intellettuali per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti;
- f) servizio legale di supporto al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice.

3. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 2, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

4. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui al presente articolo sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet dell'ente per le finalità di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della legge 244/2007.

Art. 47**Descrizione e disposizioni speciali per i servizi tecnici**

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - d) servizio di coordinamento sulla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
 - e) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
 - f) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a),b),c) e d);
 - g) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 40.000,00 e determinato a norma dell'art. 262 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile del procedimento secondo le vigenti disposizioni statuarie. **(ridotto ad € 20.000,00 giusto emendamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 11 del 18/04/2013).**
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) ed e), di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 possono essere affidati, allorché non ricorra alcuna delle ipotesi di cui all'art. 91, comma 5 del Codice, anche mediante procedura negoziata, previa invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
 - b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - 1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - 2) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 - 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettere di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - 5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
 - 6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
 - 7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
 - b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;
 - c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet dell'ente per le finalità di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della legge 244/2007.
7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) ed e), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati l'articolo 91 del Codice dei contratti.
8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f);
- a) di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 193.000,00 euro sono disciplinati dall'art. 124 del Codice;
 - b) di importo pari o superiore a 193.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto/disciplinare di incarico dell'atto di affidamento. Nessun aumento è consentito se non preventivamente autorizzato e se non provvisto di adeguata copertura finanziaria.
10. Quando la prestazione professionale riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, l'Amministrazione Comunale valuterà in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del **concorso di progettazione o del concorso di idee**.
- a) Nel caso di concorsi di idee si applicano gli artt.108 e seguenti del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i., art. 259 del DPR n. 207/2010 e art. 14 della L.R. n. 12/2011.
 - b) Nel caso di concorsi di progettazione si applicano gli artt.99 e seguenti del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i., art. 260 del DPR n. 207/2010.

TITOLO VI

COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 48 **Istituzione degli Elenchi**

1. L'Amministrazione Comunale può istituire elenchi di operatori economici per l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario e per la fornitura di beni e servizi.
2. Gli elenchi sono utilizzati nei limiti dei rispettivi importi fissati dal presente regolamento.
3. A tal fine, con apposita determinazione del Responsabile del Settore Tecnico, sarà data adeguata pubblicità alla volontà dell'amministrazione di istituire gli elenchi "de quibus", mediante pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio e nel sito internet del Comune. Con il suddetto avviso saranno, altresì, resi noti i criteri d'iscrizione degli operatori economici, di cancellazione, di controllo e ogni indagine utile per la corretta, trasparente e imparziale formazione dell'elenco, della sua tenuta e dell'aggiornamento, che avverrà con cadenza annuale.
4. Le imprese sono classificate in elenchi distinti per categorie merceologiche d'iscrizione alla Camera di Commercio. Per l'affidamento di lavori, gli elenchi vengono formati sulla base delle categorie e classifiche come disciplinate del D.P.R. n. 207/2010.
5. Nelle more di formazione dei nuovi elenchi per l'esecuzione di lavori mediante cottimo fiduciario sono utilizzati gli elenchi d'impresе già istituiti in applicazione dell'art. 24 bis (Cottimo appalto) della legge 109/1994 s.m.i. come risultante a seguito delle integrazioni e delle modifiche operate dalla normativa vigente in Sicilia.
6. Nelle more dell'approvazione degli elenchi di cui ai commi 3, i responsabili provvedono ad individuare gli operatori economici tramite indagini di mercato.
7. Per i servizi professionali previsti dal Codice allegato II. A categoria 12 si farà ricorso all'Albo unico regionale, istituito presso l'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità ai sensi dell'art. 12, della L.R. 12/2011. Nelle more dell'istituzione dell'Albo unico regionale di cui al precedente capoverso, si potrà ricorrere agli operatori iscritti nei relativi Albi professionale istituiti presso questo Ente.
8. E' consentito il ricorso a soggetti non iscritti al predetto elenco, previo accertamento dei requisiti necessari, quando per la categoria merceologica richiesta e nella sezione relativa a servizi da acquisire non risultino soggetti iscritti o in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario, opportuno o conveniente, purché tali circostanze risultino, esplicitate dagli atti d'ufficio.

Art. 49 **Istanza di iscrizione e documenti da allegare**

1. Per ottenere l'iscrizione all'elenco, i richiedenti devono presentare istanza al Responsabile del Settore competente del Comune, entro la data prevista dall'apposito avviso, compilata ed autenticata nelle forme di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
2. La domanda, oltre la qualifica e/o la qualità e le generalità del sottoscrittore, dovrà specificare tutti i dati dell'operatore da iscrivere, le categorie di lavori o di fornitura di beni o di fornitura di servizi per cui si chiede l'iscrizione ed attestare il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. Alle domande, i richiedenti devono allegare i seguenti documenti:
 - per gli operatori di cui all'art. 25 lettera a): certificato di attestazione di qualificazione "SOA" (lavori di importo superiore ad euro 150.000);
 - per gli operatori di cui all'art. 25 lettera b): dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 (lavori di importo pari o inferiore ad euro 150.000);
 - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante: l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività per la quale si chiede l'iscrizione, l'assenza di uno stato di fallimento, liquidazione,

cessazione di attività, le risultanze del Casellario Giudiziario, la regolarità contributiva, accettazione protocollo di legalità;

- Codice Etico degli appalti della stazione appaltante, sottoscritto per accettazione;
- Modello GAP;
- Per le forniture di beni e servizi, dichiarazione di dedicarsi abitualmente, nell'esercizio della propria attività alla vendita dei prodotti o alla prestazione dei servizi richiesti.

Art. 50 Procedura per l'iscrizione

1. Le domande e la documentazione presentate saranno esaminate dal Responsabile del Servizio, che provvederà alla formulazione dell'elenco degli operatori economici da inserire nell'Elenco.
2. Agli operatori economici, la cui domanda o documentazione non è conforme a quanto previsto dagli articoli precedenti, il predetto responsabile comunica l'inizio del procedimento di non iscrizione, assegnando quindici giorni di tempo per eventuali controdeduzioni.
3. Agli operatori economici non ammessi, sempre a cura del predetto responsabile, sarà notificato il provvedimento di non iscrizione.
4. La costituzione dell'elenco sarà approvata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente., che provvederà alla sua pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio.
5. Eventuali osservazioni saranno esaminate e valutate dal predetto responsabile.
6. L'elenco sarà articolato per gruppi di categorie di lavori, utilizzando le categorie generali allegate al D.P.R. 207/2010, mentre per le forniture e servizi per le attività attinenti le categorie merceologica d'iscrizione riportate nel certificato di iscrizione della Camera di Commercio.
7. I gruppi di categorie saranno predeterminate e rese note nell'avviso che pubblicherà l'istituzione dell'elenco e la sua prima compilazione.

Art. 51 Limitazioni

1. L'iscrizione all'elenco ha effetto permanente:
 - a) Ogni operatore economico ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione;
 - b) Le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'elenco all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il **31 Ottobre** di ogni anno, corredata della necessaria documentazione in originale o copia conforme;
 - c) Gli operatori economici già iscritti sono tenuti in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti generali e speciali in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione; Esse sono altresì tenute a presentare il D.U.R.C. in corso di validità o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulla regolarità contributiva. L'inadempimento di tali obblighi comporta l'avvio della procedura di cancellazione.
 - d) Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'elenco degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 14 del presente regolamento.
 - e) Per la prima aggiudicazione nell'anno solare, resta fissato il limite di cui all'art. 6 e 23 del presente regolamento.
 - f) Gli operatori economici, invece, che nel corso dell'anno solare in cui si celebra la gara hanno già avuto affidati lavori, non possono aggiudicarsi, ulteriori lavori il cui importo, al lordo e comprensivo degli oneri per la sicurezza, sommato all'importo di contratto a quello dei lavori affidati i limiti previsti dal presente regolamento.
Per la determinazione della suddetta soglia, si prescinde dalla categoria di appartenenza dei lavori affidati e da affidare.
 - g) Gli operatori economici per i quali si accerti la sussistenza della condizione di cui alla lettera f), non verranno invitati alla gara o, se invitati, ne verranno esclusi.
2. Ai fini della esclusione, si seguirà l'ordine cronologico degli affidamenti.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 Rinvio normativo

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, in quanto applicabile nella Regione Siciliana, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" e s.m.i. e al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", e s.m.i, così come recepiti dalla L. R. n. 12 del 12/07/2011.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono o restano abrogate le previgenti disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
3. Qualsiasi sopravvenuta modifica o abrogazione di norme richiamate nel presente regolamento, troverà immediata automatica inserzione e recepimento nel presente testo.

Art. 53 Pubblicità

Il presente Regolamento deve essere tenuto a disposizione del pubblico e la visione è consentita, senza alcuna formalità ed a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Art. 54 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Trappeto: www.trappeto.comune.pa.it al link "Albo Pretorio On-Line".

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Bartolo Salvato

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Michele Cusumano